

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2 0 1 0

ESTRATTO



Edizioni ETS



LUCIANO EUSEBI

L'ERGASTOLO «OSTATIVO»

TRAENDO SPUNTO DALLA LETTURA DEL LIBRO DI CARMELO MUSUMECI,
GLI UOMINI OMBRA, Il Segno dei Gabrielli Editori, 2010

Talora questioni delicatissime rispetto ai principi di civiltà del sistema penale emergono prioritariamente nella letteratura non penalistica. E questo è un tema che dovrebbe indurre a riflessione la comunità *scientifica*. Una di tali questioni è sollevata in un acuto e doloroso volume di racconti sulla condizione esistenziale dell'ergastolo e, in particolare, sulla condizione degli ergastolani che non possono sperare, come gli altri, in un *fine pena* pur estremamente dilazionato nel tempo, se non a costo di una scelta contro la propria coscienza.

Si tratta del volume *Gli uomini ombra*, Il Segno dei Gabrielli Editori, 2010, di Carmelo Musumeci, un ergastolano che vive nel carcere di Spoleto quella condizione. Essa deriva dal disposto dell'art. 4-*bis*, comma 1, ord. pen., che rispetto agli autori di alcuni gravi reati¹ subordina la concessione dei permessi premio, del lavoro all'esterno e delle misure alternative (esclusa la liberazione anticipata), nonché, *ex art.* 2, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella l. 12 luglio 1991, n. 203, della stessa liberazione condizionale, alla collaborazione di giustizia secondo la disciplina dell'art. 58-*ter* ord. pen. Restano esclusi i soli casi in cui, «purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata», la collaborazione risulti oggettivamente impossibile o irrilevante e sia applicato, in quest'ultimo caso, l'art. 62, n. 6, c.p. (*ex art.* 4, comma 1-*bis*, ord. pen. e sent. nn. 306/1993, 357/1994 e 68/1995 Corte cost.); come pure i casi nei quali sia stato già raggiunto prima dell'entrata in vigore del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 366 (che in pratica rese retroattiva la nuova disciplina) un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (cfr. Corte cost. n. 445/1997).

In questo quadro il condannato all'ergastolo che, pure, abbia compiuto validamente il percorso rieducativo e che abbia interrotto qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata, ma che sia tuttora in grado di aiutare «concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati» (art. 58-*ter*, comma 1, c.p.), sembra non poter accedere ad alcun beneficio (perfino nel caso in cui l'attività delittuosa non possa avere conseguenze ulteriori in quanto del tutto conclusa),

¹ La cui stessa selezione non può non far sorgere perplessità: il consideri, per esempio, il rilievo senza ulteriori specificazioni dell'art. 609-*octies* c.p. e dell'art. 291-*quater* del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale.



ove non riveli, in sostanza, i nominativi di eventuali correi.

Nondimeno, Corte cost. n. 105/2003 ha rigettato una questione di legittimità sollevata a tal proposito (per contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost.) rispetto all'art. 176 c.p., osservando che la disciplina di cui sopra «non impedisce in maniera assoluta e definitiva l'ammissione alla liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare con la giustizia: scelta che è assunta dal legislatore a "criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il 'sicuro ravvedimento' del condannato" (Corte cost. n. 273/2001)». In tal modo delineandosi, secondo la Corte, un quadro diverso da quello per cui Corte cost. n. 161/1997 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, c.p., «nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i presupposti»: posto che il testo di quella norma precludeva in modo assoluto, nel caso di revoca, una nuova ammissione al medesimo beneficio, mentre nel nostro caso quest'ultima dipenderebbe da una scelta del soggetto interessato.

Verrebbe dunque a configurarsi una presunzione insuperabile (in pratica, una nuova versione della pericolosità presunta): data la commissione di certi reati, il ravvedimento non potrebbe mai dirsi raggiunto se non si «collabora» con la giustizia. Anche quanto non si collabori «per paura di vendette omicide sulla propria famiglia» o, ad attività criminosa ormai cessata, «per non mettere un'altra persona in carcere al proprio posto»².

Tutto questo appare, già in radice, illogico. Potrebbe essere assai più ravveduta una persona che non agisce per mera convenienza e che sopporta un carcere (davvero) senza speranza perché, ad esempio, non ritiene etico barattare la propria libertà con quella di chi, ormai, non risulti più pericoloso. Il che pone una questione di compatibilità delle norme in esame non soltanto con l'art. 27, comma 3, Cost., ma anche col principio di uguaglianza.

Del resto, risulta contraddittorio fare della mancata collaborazione un elemento aggravante (di fatto) della pena, quando solo pochi anni orsono la normativa sui dissociati dal terrorismo aveva opportunamente previsto benefici importanti, pur *in assenza* della disponibilità a collaborare.

In tal modo, tra l'altro, facendosi dipendere da una realtà futura – che non consiste in un atto avente rilievo offensivo dell'agente di reato – l'applicazione di una maggior pena rispetto al regime ordinario di esecuzione di quella medesima pena, in contrasto con l'art. 7, comma 2, CEDU.

L'ordinamento può ritenere, date certe condizioni, di ricollegare effetti premiali al-

² Dall'Introduzione (*Perché questo libro*) di Nadia Bizzotto e Giuseppe Angelini della Comunità Papa Giovanni XXIII, che ha sostenuto la pubblicazione.



la collaborazione di giustizia. Ma ben altra cosa è far dipendere effetti *in malam partem* dalla mera circostanza della non collaborazione alle indagini: dunque, pur quando l'assenza di collaborazione non costituisca, in concreto, un indizio della mancata presa di distanze dall'agire criminoso.

Il detenuto ha diritto a che il suo percorso risocializzativo trovi riscontro in profili di *flessibilità* dell'esecuzione, come più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto. Ma ciò risulta in radice contraddetto ove tale flessibilità sia resa funzionale a obiettivi di collaborazione post-processuale del tutto diversi rispetto a quelli propri del trattamento penitenziario (secondo una disciplina che si rivela controproducente in rapporto al conseguimento stesso della finalità risocializzativa).

Non senza incoerenze tecniche: resta incomprensibile quale sarebbe per l'ergastolano il rilievo, nella situazione in esame, della circostanza per cui l'art. 4-*bis* ord. pen. fa comunque salva l'applicabilità della liberazione anticipata.

Né è chiara quale sarebbe l'incidenza dell'aumentato limite minimo (*ex* art. 2, comma 2, d.l. 152/1991) della pena espia per l'applicabilità della liberazione condizionale ai condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. pen. (che non possono accedere al beneficio se non collaborano), posto che se abbiano proficuamente collaborato con la giustizia (o la collaborazione risulti impossibile o irrilevante) «trova applicazione la regola generale fissata dall'art. 176, comma 1, c.p., secondo cui la liberazione condizionale è concedibile, ferme le altre condizioni, quando sia stata espia almeno la metà della pena» (così Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 1998, n. 6492)³.

Da tutto questo deriva – a prescindere da eventuali interventi della Corte costituzionale – l'urgenza di un provvedimento il quale, fatta salva la necessità complessiva di una riconsiderazione dell'intero disposto dell'art. 4-*bis* ord. pen., ne escluda l'applicabilità, quantomeno, con riguardo alla liberazione condizionale da applicarsi nei confronti dei condannati all'ergastolo (e, per parità di trattamento, anche nei confronti dei condannati a pene di lunga durata, ove sia maturato il limite minimo di espiazione che consente all'ergastolano di accedere al beneficio)⁴. Così da riaffermare in tal caso al Tribunale di Sorveglianza un giudizio sul *sicuro ravvedimento* aperto alla considerazione di tutti i fattori in gioco.

³ Per una pronuncia parallela in materia di semilibertà cfr. Cass. pen., sez. I, 23 maggio 1999, n. 2211.

⁴ Ciò onde conseguire il risultato minimo consistente nell'evitare un ergastolo senza prospettive di conclusione della fase esecutiva e, dunque, tenendo per ferma l'esigenza di rivedere gli effetti di tale norma sull'insieme dei benefici ivi considerati, nonché il suo stesso ambito applicativo.



Edizioni ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com

Finito di stampare nel mese di maggio 2011

